

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1642**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BORDON, D’AMICO e MANZIONE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 2007**

---

Interventi a sostegno del settore cinematografico e del settore  
audiovisivo

---

ONOREVOLI SENATORI. - Nel settore cinematografico sono ormai decenni che si discute in merito all'introduzione del meccanismo del cosiddetto *tax shelter* ovvero degli utili reinvestiti. La logica connessa a questo strumento, per mezzo di misure di defiscalizzazione e di reinvestimento degli utili, ha dato un impulso straordinario ai mercati cinematografici in molti Paesi europei che hanno optato per l'introduzione di tale meccanismo. Del resto, autorevoli rappresentanti di numerose forze politiche nelle ultime legislature hanno affermato che a tale logica sarebbe utile e opportuno rifarsi anche in virtù dell'esperienza positiva degli altri Paesi membri dell'Unione europea.

Infatti con tale meccanismo troverebbero benefici *in primis* i produttori e i distributori che hanno utili da reinvestire. Ma anche gli esercenti ne trarrebbero beneficio, poiché si allungherebbe la stagione cinematografica, potendo in tal modo aprire la programmazione alle fonti più disparate di sperimentazione commerciale. Se ne gioverebbero altresì gli autori, sia quelli che realizzano film commerciali, per il sicuro aumento della produzione, sia quelli che realizzano film di impegno, poiché, come già in passato, i momenti di congiuntura favorevole hanno dimostrato che un incremento dei capitali disponibili allarga gli orizzonti degli imprenditori fino a comprendere le opere di prestigio. Se ne gioverebbero anche i registi esordienti, per le cui opere prime o seconde si ricorre prevalentemente al finanziamento statale, in quanto potrebbero finalmente avere la garanzia che le loro fatiche avrebbero il riscontro di un pubblico pagante.

Soprattutto, però, se ne gioverebbero i rappresentanti delle categorie che sono, da sempre, gli assi portanti dell'industria cinemato-

grafica. E da ultimo, ma non meno importante, ne trarrebbe beneficio il pubblico nel suo complesso, potendo godere di un'offerta di film più vasta, differenziata e distribuita nel tempo.

Anche in questo ambito il nostro mercato cinematografico si accomunerebbe a quello degli altri Paesi, europei e non, nei quali le nuove uscite si succedono nell'arco di tutto l'anno. Tutto ciò rappresenterebbe un forte incentivo verso i produttori e verso gli autori a favore di prodotti che siano in grado di ottenere anche il finanziamento privato e, soprattutto, spingerebbe molto gli autori a proporre opere suscettibili di un riscontro di mercato, cioè ad andare incontro alle domande e alle esigenze del pubblico.

Vi è un precedente applicativo in Italia: lo strumento del *tax shelter* e della detassazione degli utili reinvestiti è stato infatti, nel passato, già utilizzato con profili positivi implicando agevolazioni fiscali in favore della produzione e della distribuzione, attraverso la legge 30 aprile 1985, n. 163. L'articolo 7 della citata legge n. 163 del 1985, recante agevolazioni per reinvestimenti nel settore cinematografico, prevedeva che non concorresse a formare reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR) la parte degli utili (non superiore al 70 per cento) delle imprese di produzione, di distribuzione e tecniche destinata ad investimenti nella produzione di nuovi film dichiarati nazionali o di coproduzione maggioritaria italiana o ad attività ed opere dell'industria tecnica cinematografica nazionale. L'applicazione di detto incentivo era però limitata ai cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della legge

n. 163 del 1985, competeva sino alla concorrenza tra il costo del film e delle opere dell'industria tecnica cinematografica ed opere di ristrutturazione, miglioramento e rinnovo delle sale cinematografiche e riguardava la parte degli utili accantonati non eccedenti la differenza tra il reddito di esercizio e l'utile distribuito.

Nella scorsa legislatura, in sede di predisposizione dello schema di decreto legislativo in materia di disciplina delle attività cinematografiche - successivamente emanato come decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 - si era valutata la possibilità di inserire un'espressa previsione, che avrebbe interessato sia i produttori e i distributori indipendenti (attraverso la detassazione degli utili reinvestiti), sia le persone giuridiche operanti in settori diversi da quello cinematografico. A tale scopo si era previsto che non avrebbero costituito reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, nel limite dell'80 per cento per le imprese del settore e del 30 per cento per le imprese extrasettoriali, gli utili dichiarati che fossero stati impiegati nella produzione o nella distribuzione di film prodotti o distribuiti da produttori e da distributori indipendenti.

Purtroppo la tanto decantata introduzione non è poi avvenuta, e sembra non sia mai decollata per mancanza di copertura finanziaria. Forse lo Stato non era pronto ad accettare «coraggiosamente» una riduzione delle proprie entrate (che però avrebbe generato lavoro e dunque compensazioni per il mancato introito erariale). Il modello di base che si intendeva utilizzare era quello irlandese, ma l'intenzione era di integrarlo con il modello belga, entrato in vigore recentemente, di cui si è parlato in maniera estremamente positiva in virtù del volano economico che è riuscito a mettere in moto.

Vogliamo offrire una breve e sintetica panoramica delle più significative esperienze di alcuni Paesi europei che hanno adottato meccanismi di incentivazione fiscale nel settore cinematografico ed audiovisivo, anche al

fine di cercare di far comprendere l'utilità stessa ed i vantaggi che da detto meccanismo possono derivare. I casi dell'Irlanda, del Lussemburgo, del Regno Unito, del Belgio e della Francia potrebbero essere di ausilio per future valutazioni nel territorio nostrano.

#### *Irlanda.*

Per quel che concerne il meccanismo utilizzato in Irlanda, si sottolinea che il sistema attualmente in vigore per gli incentivi fiscali è sotto la responsabilità del Ministero delle arti, dello sport e del turismo. Vi sono le disposizioni di deduzione per l'investimento nell'audiovisivo. La società di produzione può raccogliere fondi: *a)* fino all'80 per cento del totale della produzione per un *budget* massimo di 5.080.000 euro; *b)* tra il 66 per cento e l'80 per cento del totale della produzione per un *budget* tra i 5.080.000 euro e i 6.350.000 euro; *c)* fino al 66 per cento del totale della produzione per un *budget* superiore ai 6.350.000 euro.

I privati possono investire un minimo di 250 euro e un massimo di 31.750 euro all'anno. Potranno chiedere una deduzione di imposta dell'80 per cento dell'investimento.

Le società possono investire fino a 10.160.000 euro in dodici mesi con un tetto massimo di 3.810.000 euro a film. La deduzione fiscale sarà dell'80 per cento della somma investita. Importante da sottolineare è il fatto che le imposte in Irlanda sono diminuite e che sono ora relativamente basse e per questo motivo gli incentivi fiscali sono divenuti meno attraenti per le imprese. Per questa ragione, la maggior parte dei fondi proviene da contributi individuali. Per accedere al meccanismo di incentivo fiscale si devono verificare le seguenti condizioni: *a)* l'opera deve essere televisiva o cinematografica a carattere commerciale nell'ottica di realizzare dei profitti; *b)* l'opera deve essere certificata dal Ministero e riconosciuta dal tesoro pubblico irlandese; *c)* il 70 per cento

delle spese devono essere realizzate nel territorio irlandese.

#### *Granducato del Lussemburgo.*

Nel Granducato del Lussemburgo nel 1988 sono stati introdotti come incentivi fiscali i cosiddetti certificati di investimento nell'audiovisivo (CIAV) e le società che ne intendono beneficiare devono avere quale ragione sociale la produzione di opere audiovisive e devono fare domanda al *FilmFund*.

I certificati sono rilasciati ai produttori per diminuire la base imponibile delle loro aziende e tali certificati possono essere addirittura ceduti dalle società di produzione ad altre società che potranno a loro volta usufruirne per abbassare il minimo imponibile. I detentori dei certificati ottengono un abbattimento del reddito imponibile, definito «abbattimento per l'investimento audiovisivo», limitato al 30 per cento della ritenuta imponibile al contribuente beneficiario. Condizioni per beneficiare del CIAV sono le seguenti: *a)* l'opera deve essere pronta; *b)* i beneficiari devono essere società di capitali; *c)* l'opera deve essere ideata per essere girata principalmente in Lussemburgo; *d)* l'opera deve offrire prospettive di un ritorno dell'investimento; *e)* l'opera deve contribuire allo sviluppo del settore della produzione audiovisiva in Lussemburgo.

Tale meccanismo ha portato ottimi risultati, giacché ha permesso uno sviluppo in Lussemburgo dell'industria cinematografica e un aumento occupazionale permanente consistente, favorendo la nascita di mestieri altamente specializzati come quello dei tecnici. La differenza, sul piano degli effetti, dei meccanismi di agevolazione fiscale applicati nel Lussemburgo ed in Irlanda consiste nel fatto che mentre nel Lussemburgo il produttore riceve direttamente l'incentivo fiscale e in pratica ottiene il certificato dagli organismi finanziari per finanziare la propria produzione, in Irlanda, invece, come detto, le aziende non sono incoraggiate a finanziare le

produzioni, vista la debolezza delle tasse. Infatti in Irlanda il vantaggio fiscale è minimo e le società dunque propendono per investire in altri settori.

#### *Belgio.*

Il sistema belga è diverso dal classico sistema di detrazioni fiscali che esiste in altri Paesi e che consente al produttore di ricevere un sostegno pubblico in cambio di attività svolte nel Paese. Il sistema belga è stato creato per incoraggiare investitori che non sono tradizionalmente attivi nell'industria cinematografica e televisiva ad investire denaro in tali produzioni. In Belgio, infatti, gli incentivi fiscali sono studiati per attrarre grandi e importanti società non cinematografiche come *Kellogg's* o *Procter & Gamble*.

Una società che ha investito su un progetto può richiedere una deduzione fiscale del 150 per cento della somma investita. La prima condizione è, naturalmente, che la società sia belga, sia di produzione per il cinema, paghi già le tasse in Belgio; l'investimento non deve superare il 50 per cento del *budget* del film. L'investimento prende la forma del prestito per il 40 per cento e di coproduzione per il restante 60 per cento (investimento di rischio). Se il produttore ha buona capacità finanziaria, l'investitore è sicuro di recuperare il 40 per cento del suo investimento. Il produttore belga che riceve l'investimento deve spendere il 150 per cento della parte di coproduzione in Belgio (90 per cento del denaro dell'investitore).

Il sistema è stato studiato per minimizzare i rischi dell'investitore: investimento iniziale: -100; detrazione fiscale: 150x34 per cento (tassa belga sugli introiti delle società): -51; restituzione del prestito: -41; costi di intermediazione (5 per cento): -5; investimento di rischio (in considerazione della quota dei benefici generati dal *film*): -14.

*Regno Unito.*

Nel Regno Unito, lo *UK Film Council* gioca un ruolo centrale e principale come corpo di finanziamento pubblico per il cinema. Investe infatti 7,5 milioni di sterline provenienti dalle lotterie ogni anno, attraverso il Fondo di investimento regionale per l'Inghilterra a nove agenzie autogestite di schermi inglesi.

La *Northern Ireland Film and Television Commission* (NIFTC) a Belfast e lo *Scottish Screen* sono molto più aggressivi nella promozione della locale industria cinematografica e nell'attrarre produttori del Regno Unito e stranieri. Entrambi utilizzano un sistema misto tra fondi della lotteria nazionale e sussidi governativi di circa 5 milioni di sterline l'anno. Quanto all'*Isle of Man Film Commission*, essa investe intorno ai 23 milioni di sterline in pellicole cinematografiche e sceneggiati televisivi attraverso il suo *Media Development Fund* ed è più orientata al commercio.

Vi sono tredici fondi cinematografici regionali o agenzie con differenti scopi, e le loro attività variano in base alla cultura locale e a circostanze economiche, ma i loro obiettivi di base sono identici: attrarre produzioni cine-televisive nelle loro regioni per spingere l'economia locale e promuovere nuovi talenti locali.

La NIFTC è una delle più dinamiche agenzie regionali di cinema. È stata costituita nel 1997 come compagnia limitata da un fondo di garanzia di Belfast, con la missione di accelerare lo sviluppo dinamico e sostenibile del cinema e dell'industria televisiva nel Nord dell'isola integrando politiche e azioni industriali, educative, culturali.

La NIFTC è divenuta rapidamente un *partner* importante per il finanziamento di film irlandesi ed ha un'ampia varietà di fondi di sostegno inclusi i due fondi produttivi principali: il *Northern Ireland Film production Fund* (NIFPF) creato nel 2003, e il Fondo lotteria. I criteri di finanziamento si

rivolgono a progetti di rilevanza culturale per l'Irlanda del Nord, che utilizzino almeno il 50 per cento del tempo di riprese nell'Irlanda del Nord ed abbiano almeno il 65 per cento del loro *budget* già pronto.

I termini degli investimenti del NIFPF sono negoziati caso per caso, ma la NIFTC è un investitore equo, ed anticipa i fondi recuperandoli insieme ad altri investitori simili. Il NIFPF si occupa di produzione cinematografica e di sceneggiati televisivi.

Lo *Scottish Screen* è stato creato nel 1997 ed è l'agenzia nazionale di cinema per lo sviluppo di tutti gli aspetti dell'immagine in movimento in Scozia. È stato fondato dall'esecutivo scozzese e distribuisce fondi nazionali all'industria distributiva locale. Il suo *budget* annuale per lo sviluppo di cortometraggi, lungometraggi cinematografici e documentari da sala è di circa tre milioni di sterline. Le *location* uniche della Scozia, *troupe* esperte di lingua inglese e opportunità di coproduzioni e cofinanziamenti attirano un'ampia varietà di produttori stranieri. Gli investimenti della lotteria dello *Scottish Screen* sono prestiti rimborsabili. I progetti devono essere ambientati almeno in parte in Scozia ed avere una forte identità scozzese. I finanziamenti in *partnership* dovrebbero essere già pronti, ed il sostegno sul mercato da parte dei distributori o dei rivenditori e delle reti televisive dovrebbero essere documentati. Lo *Scottish Screen* favorisce anche le pellicole cinematografiche a basso costo. L'accento viene messo sul potenziale commerciale del progetto, gli aspetti della vendita e della distribuzione della richiesta sono considerati elementi vitali nel processo di selezione.

*Francia.*

Unico meccanismo esistente in Francia che permette una deduzione fiscale sono le società per il finanziamento dell'industria cinematografica e audizione (SOFICA), che rappresentano tra il 3 ed il 6 per cento del

finanziamento globale e ne beneficiano circa sessanta film all'anno.

I privati che si impegnano in una SOFICA possono beneficiare di una deduzione fiscale dal reddito netto imponibile; le società azioniste possono beneficiare di un ammortamento eccezionale. Le SOFICA sono state istituite con la legge n. 85-695 dell'11 luglio 1985 e sono società di investimento che raccolgono fondi destinati esclusivamente al finanziamento di opere cinematografiche ed audiovisive che abbiano ricevuto l'approvazione del Centro nazionale della cinematografia (CNC). La durata statutaria di una SOFICA è di dieci anni. I finanziamenti vengono assegnati dopo che una SOFICA ha studiato il progetto. Entro il limite del 20 per cento del loro finanziamento annuale, queste società possono sostenere opere europee, il resto deve essere destinato a produzioni originali francesi. A fronte dell'investimento effettuato le SOFICA ricevono una parte dei ricavi dello sfruttamento futuro dell'opera.

Altro strumento di incentivazione fiscale per agevolare lo svolgimento delle riprese e della postproduzione nazionale è stato l'istituzione di un credito di imposta dal gennaio 2004. Tale sistema permette alle società di produzione approvate dal CNC di beneficiare di un credito di imposta che sarà dedotto dal loro imponibile. Il totale delle deduzioni fiscali sarà proporzionale alle spese tecniche sostenute per la produzione del film, a condizione che le spese siano effettuate in Francia.

#### Italia.

In conclusione tornando all'Italia alla luce dei brevi cenni sulle esperienze positive di alcuni Paesi europei che hanno optato per una politica di incentivi fiscali nel settore cinematografico e audiovisivo, resterebbe da chiedersi se oggi, in Italia, il meccanismo del *tax shelter* sia ancora considerato un obiettivo da raggiungere e, in caso afferma-

tivo, se detto meccanismo sia ancora di possibile applicazione.

Tramontata definitivamente l'epoca degli «articoli 28» (ci si riferisce all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, in base al quale una commissione concedeva i contributi alle opere cinematografiche italiane da realizzare), minato alla base dagli abusi e dalle preferenze accordate secondo criteri discutibili, il sistema italiano è finanziato da una quota delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), istituito dalla già citata legge n. 163 del 1985. Al cinema spetta il 25 per cento del FUS ogni anno.

L'attuale sistema prevede un contributo sugli incassi (articolo 10 del decreto legislativo n. 28 del 2004) ed un altro sulla produzione, pari in genere al 50 per cento dei costi industriali, da restituire in cinque anni (articolo 13 del medesimo decreto legislativo). Altri contributi a fondo perduto sono previsti per i distributori, gli esportatori e gli esercenti di sale cinematografiche. Sono note le vicende che hanno portato all'approvazione di una norma transitoria (articolo 1, comma 1150) nella finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) in modo da consentire agli assegnatari degli ex articolo 28 di percepire i contributi secondo il precedente sistema e cioè a fondo perduto. La norma è stata adottata perché si rischiava il blocco delle produzioni nazionali e questo la dice lunga sulle capacità di recupero della spesa che si attribuiscono i *film makers* italiani. Illuminante in tal senso un'inchiesta di alcuni mesi fa che chiariva come la gran parte della «gente di cinema» non investisse alcunché in produzione cinematografica.

Tuttavia non è nemmeno possibile finanziare opere che nessuno vedrà mai. Pertanto i promotori del presente disegno di legge ritengono che l'adozione di un meccanismo di agevolazione fiscale quale quello del *tax shelter* non potrà che portare ossigeno e nuova linfa vitale alle società cinematografiche in Italia. Il modello proposto fornisce un potente strumento incentivante, concentrato

esclusivamente sulle opere destinate alle sale, ad una cinematografia nazionale sempre più appiattita sul contributo pubblico.

Nell'urgenza si riprende in toto, attualizzandola, la disposizione dell'articolo 7 della legge n. 163 del 1985, integrando anche le disposizioni applicative di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 7 giugno 1985. Il testo si presenta come modifica del citato decreto legislativo n. 28 del 2004 (cosiddetto «decreto Urbani»), del cui impianto ci si avvale per definire il campo di applicazione e del quale non vengono toccati i meccanismi di finanziamento, ai quali però toccherà mettere mano una volta entrato a regime il *tax shelter*.

L'idea di cinema che si vuole sostenere esclude che il settore, in particolare per ciò che riguarda la creazione di un'opera cinematografica, possa continuare a vivere in forme assistenziali, con i conseguenti favoritismi per l'uno o l'altro regista o produttore gradito al potere del periodo e con un assoluto (o quasi) disinteresse non solo per i risultati di pubblico, ma anche per la pubblicazione stessa dell'opera. Distorsioni gravissime che stanno concorrendo alla morte di quella che un tempo era la seconda cinematografia al mondo.

La proposta è accompagnata da alcune ulteriori modificazioni alla normativa vigente: innanzitutto si stabilizza la quota del FUS destinata al cinema, che dal 25 per cento previsto originariamente dalla legge n. 163 del 1985 è scesa al 18 per cento in forza di quanto stabilito dal decreto-legge 18 febbraio 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, che ha stabilito, all'articolo 1, la possibilità del Ministro di variare le quote. La norma introdotta (articolo 4), fissa al 25 per cento la quota minima per il cinema, con possibilità di variare solo verso l'alto. In secondo luogo si prevede la possibilità di sponsorizzazioni, i cui costi sono integralmente detraibili, da parte di im-

prese operanti in Italia in settori diversi da quello cinematografico; la sponsorizzazione può esplicitarsi anche mediante la fornitura di beni e servizi (comma 3 dell'articolo 24-bis del decreto legislativo n. 28 del 2004 introdotto dall'articolo 1, comma 1, del presente disegno di legge). Infine si prevede la cumulabilità delle diverse forme di agevolazioni (comma 2 dell'articolo 24-ter del decreto legislativo n. 28 del 2004, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del presente disegno di legge).

*Due aspetti da non trascurare: la programmazione estiva e lo sviluppo dei cortometraggi.*

Il secondo punto sul quale si intende intervenire riguarda la programmazione estiva di opere cinematografiche nuove. Scrive a tal proposito il «Giornale dello spettacolo» del giugno 2006: «Ormai il quadro delle uscite cinematografiche estive in Italia assomiglia al deserto». *Cars* esce il 14 giugno in Francia e il 23 agosto in Italia. *Garfield 2* è a luglio nei Paesi europei e qui il 10 settembre. *Monster House* esce in estate in Gran Bretagna e Francia e solo il 20 ottobre in Italia. *Over the Hedge* è il 16 e 30 giugno in Spagna e Gran Bretagna, il 5 e 6 luglio in Francia e Germania, mentre sarà in Italia il 27 ottobre. Ancora, escono in Europa in estate ma non in Italia *Superman returns*, *Miami Vice*, *Pirati dei Caraibi 2*, più una infornata di cartoni animati. E anche la distribuzione di film italiani si allinea: *L'amico di famiglia* di Paolo Sorrentino, in concorso a Cannes, esce in sala dopo il 15 settembre.

Secondo il presidente dell'Associazione nazionale esercenti cinema (ANEC) Paolo Protti, la colpa è della distribuzione che sembra dare vita ad un «inspiegabile gioco al massacro». L'ANEC pertanto ha manifestato la propria contrarietà a quanto avviene in estate alle Giornate professionali di cinema di Sorrento (che si sono svolte dal 4 al 6 lu-

glio 2006), annunciando una serie di iniziative per rettificare questa situazione.

All'articolo 2 è prevista una semplice modifica all'articolo 12 del decreto legislativo n. 28 del 2004, prevedendo l'erogazione di contributi per distributori ed esercenti a valere sul Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche, qualora essi si impegnino nella programmazione di film nuovi nel periodo estivo. Sono anche previste campagne pubblicitarie per la sensibilizzazione del pubblico.

#### *Promozione dei cortometraggi.*

Con la modifica allo stesso articolo 12 si tenta di individuare una possibilità di sbocco in sala per i cortometraggi, tappa obbligata per i registi di tutti i generi; il «corto» può essere considerato più che una semplice prova: si tratta di una vera e propria *chance* che permette al giovane esordiente di diffondere, nell'ambiente professionale, le idee, lo stile, le concezioni che presiedono al suo lavoro e alle sue opere. Inoltre, è un prodotto che permette di contenere i costi entro un determinato margine: poiché il *budget* relativo ad un corto è in effetti sensibilmente inferiore a quello necessario per realizzare un lungometraggio, un regista alle prime armi può seriamente pensare di avventurarsi nel mercato del lavoro senza rimanerne inesorabilmente scottato. Per chi ha già dimostrato le proprie capacità, il cortometraggio può diventare invece luogo di ricerca e di sperimentazione, occasione per provare soluzioni visive e narrative, per incontrare nuovi collaboratori e apprendere la qualità. Le mostre cinematografiche sono subissate dai corti, ma questi poi non trovano sbocchi se non in qualche rassegna dedicata o nelle maratone notturne televisive.

Con la modifica all'articolo 12 del decreto legislativo n. 28 del 2004, contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge, si introducono incentivi per i distributori e gli esercenti

delle sale cinematografiche che prevedano la proiezione di cortometraggi d'autore.

#### *Il passaggio al digitale ed all'alta definizione (HD).*

Il mercato dell'alta definizione è ormai alle porte. La prospettiva coinvolge anche il settore dell'esercizio cinematografico. La distribuzione di domani sarà affidata al digitale in HD. Non più pellicole dunque ma *file* che verranno inviati alle singole sale dotate di apposite apparecchiature.

Anche in questo caso lo Stato deve aiutare quanti desiderano rinnovare il loro parco macchine di proiezione. Da un'inchiesta pubblicata sul periodico «Le stanze del cinema e della Tv», emerge che le monosale o le piccole multisala sono quelle che sconteranno maggiormente il passaggio alle nuove tecnologie. Per evitare o perlomeno contenere le chiusure dei cinema sia in periferia sia nel centro delle grandi città, occorre aiutare l'esercizio. Per questo risulterebbe utile un finanziamento dello Stato nei confronti degli esercenti che decidano di sostituire le loro vecchie apparecchiature per introdurre proiettori digitali.

Ma grosse novità si annunciano anche nel settore dell'*home entertainment*: l'annuncio della vendita in Europa, a partire da marzo, della Playstation 3 - la *console* di casa Sony che permette, oltre ai giochi, la visione di *Blu-ray Disc* in HD - contribuirà decisamente all'affermazione del nuovo *standard*. Il lancio dei nuovi formati (oltre al *Blu-ray* è stato presentato l'HD-DVD di Toshiba) s'inserisce all'interno di una situazione di progressiva crescita del mercato *home video*. Dato il collegamento sempre più stretto tra le due realtà (cinema e fruizione successiva del prodotto, tramite DVD, entrambe in digitale) è giusto che lo Stato assicuri alle aziende che operano nel settore della replicazione un sostegno per l'adeguamento tecnologico per proseguire nella loro attività.

Con l'articolo 3 pertanto è costituito un Fondo per il passaggio al digitale e all'alta definizione, cui accedono in particolare gli esercenti delle sale, ma anche le imprese di replicazione, che assicurano la diffusione a prezzi sempre più competitivi delle opere cinematografiche.

*Riduzione al 4 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per i prodotti editoriali audiovisivi.*

L'ultimo intervento previsto dal presente disegno di legge non riguarda direttamente il cinema, ma un settore che si è sviluppato all'ombra di esso garantendogli peraltro una maggiore disponibilità di risorse; si tratta del mercato dei supporti digitali audiovisivi, che presenta importanti aspetti di innovazione in grado di renderlo un settore in forte crescita non solo per quel che riguarda i fatturati, ma anche dal punto di vista della nuova occupazione. Tale mercato ha favorito lo sviluppo di forme di fruizione complementari rispetto alla filiera di riferimento (sala cinematografica e televisione).

Attualmente lo strumento principe di tale mercato è il DVD, che ha saputo trovare spazio per il proprio successo senza danneggiare i delicati equilibri del sistema audiovisivo. Con rapidità i supporti a disco hanno soppiantato quelli a nastro: nel 2003 il mercato dei DVD ha superato quello dei VHS grazie alla versatilità del supporto impiegato. Nello stesso anno la spesa complessiva ha superato gli 830 milioni di euro sommando noleggio e vendita, contro i 720 del 2002; e di questa cifra ben 550 milioni sono andati al DVD. Ed il *trend* è crescente: nel 2005 la spesa è stata di 950 milioni, di cui oltre 890 per il noleggio e la vendita di DVD. Le ricerche di mercato prevedono un mercato in crescita ed in definitiva stabilizzazione per il 2010, anche se nel 2006 ha avuto una battuta d'arresto, con sensibile riduzione dei fatturati, a causa di una guerra dei prezzi che ha svilito il valore del prodotto (dati forniti da *Replix*

*magazine*). Un elemento ci appare fondamentale nel descrivere questo fenomeno: che la crescita del mercato dell'*home video* ha reso possibile finanziare produzioni cinematografiche più costose o impegnate, in un circolo virtuoso di promozione reciproca.

Peraltro anche il DVD è divenuto un'opera di ingegno a sè stante: i contenuti *extra* che lo arricchiscono sono progettati e realizzati all'origine, sia che si tratti di interviste, scene soppresse, finali alternativi o servizi speciali.

Inoltre, all'interno del comparto audio-video, il DVD ha rappresentato un volano di sviluppo per tutti i dispositivi digitali legati all'*home entertainment* (lettori, monitor, diffusori), al punto che oggi almeno uno di tali prodotti è presente nel 55 per cento delle famiglie italiane.

Per quel che riguarda l'industria italiana, le nostre imprese di produzione hanno ottenuto le più avanzate certificazioni ISO, mentre per quel che riguarda la duplicazione e il *packaging* siamo all'avanguardia mondiale, ottenendo spesso commesse da editori europei e americani.

Più in generale l'industria dell'editoria audiovisiva dà vita ad un indotto nazionale di dimensioni significative, valutato attorno ai 17.000 occupati. Ogni anno escono oltre 2.500 opere in DVD a fronte di poche centinaia di titoli cinematografici: per cui è ormai difficile sostenere che il DVD sia solo un altro modo di sfruttare le opere cinematografiche. Viceversa il DVD ha rivitalizzato titoli non più in circolazione da anni, spesso con grande successo, ed ha consentito l'immissione sul mercato di opere di altissimo valore culturale, ma di scarsa penetrazione commerciale.

A fronte di questo va constatato che il fenomeno della pirateria dei prodotti audiovisivi è in continuo aumento e rappresenta ormai un quarto del mercato complessivo: un intervento volto a ridurre il costo degli audio-video per il consumatore, seppur non risolutore, contribuirebbe certamente a frenare

il fenomeno, agendo nel contempo positivamente sull'intero settore.

Una recente ricerca dell'Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori (ADOC) ha messo in evidenza che circa l'86 per cento dei ragazzi ha scaricato o acquistato almeno una volta materiale pirata e che i prezzi troppo alti non solo - come abbiamo visto - alimentano la pirateria, ma soprattutto non favoriscono l'accesso diffuso alla cultura musicale e audiovisiva.

Peraltro esiste una evidente disparità tra l'aliquota IVA applicata a DVD e CD venduti in allegato ai giornali in edicola (4 per cento) e quella applicata agli analoghi prodotti venduti al dettaglio (20 per cento). Una disparità ingiusta, connessa ad una concezione superata della cultura, che la voleva legata a supporti cartacei.

Anche il tentativo di impedire la pirateria mediante un «equo compenso» legato ai supporti vergini e agli strumenti di duplicazione si è rivelato un rimedio peggiore del male. Difatti la risposta del mercato è stata la massiccia importazione di supporti (letteralmente contrabbandati) dall'estero e la distruzione dell'industria nazionale della creazione di supporti vergini. Il mensile di settore AF ha calcolato un'evasione annua di 30 milioni di euro sui soli CD e DVD vergini.

Per questi motivi nell'articolo 5 si propone l'applicazione dell'IVA al 4 per cento per i prodotti audiovisivi. La riduzione dell'imposta dal 20 al 4 per cento si rifletterà positivamente sulla loro diffusione legale, alimentando e favorendo il mercato cinematografico nel suo complesso.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Dopo l'articolo 24 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono inseriti i seguenti:

«Art. 24-bis. - (*Agevolazioni fiscali in favore della produzione e della distribuzione cinematografica*). - 1. Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette gli utili dichiarati dalle imprese di produzione e di distribuzione cinematografica che li impiegano nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 o di coproduzione ai sensi dell'articolo 6. Tale beneficio è concesso solo alle imprese che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

2. Non concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, nel limite massimo del 30 per cento, gli utili dichiarati dalle imprese italiane operanti in settori diversi da quello cinematografico, le quali, da sole o per mezzo di accordi con società di produzione e di distribuzione cinematografica, li impiegano nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 o di coproduzione ai sensi dell'articolo 6. Tale beneficio è concesso solo ai soggetti che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

3. Sono detraibili le spese di sponsorizzazione, come definita ai sensi del regolamento

di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, dichiarate dalle imprese residenti in Italia e operanti in settori diversi da quello cinematografico, nel limite massimo del 30 per cento dei costi ammissibili dell'opera e destinate alla produzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del presente decreto, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 o di coproduzione ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto. Tale beneficio è concesso solo ai soggetti che tengono la contabilità ordinaria, ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e l'attività di sponsorizzazione può realizzarsi anche mediante prestazione di beni e servizi.

4. A decorrere dall'anno 2007, le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 20.000 euro, effettuate da persone fisiche a favore di imprese di produzione, distribuzione, diffusione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 o di coproduzione ai sensi dell'articolo 6, sono deducibili dal reddito complessivo determinato ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo con particolare riguardo alle procedure di controllo rivolte a verificare l'attendibilità e la trasparenza dei programmi degli investimenti, alla cumulabilità degli incentivi, nonché alle specifiche cause di revoca totale o parziale dei benefici e di applicazione delle sanzioni.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, ad eccezione di quelli di cui al comma 4, si provvede a valere sulle risorse dell'articolo 12, comma 1.

Art. 24-ter. - (Modalità e limiti all'utilizzo delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 24-bis). - 1. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 24-bis competono fino alla concorrenza del costo di produzione e di distribuzione e non possono eccedere il reddito imponibile al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota massima. Le agevolazioni competono sulla parte degli utili accantonati che non superi la differenza tra il reddito di esercizio e l'utile distribuito. I costi sono certificati secondo modalità indicate nel decreto di cui al comma 5 dell'articolo 24-bis e comprovati mediante idonea documentazione al sensi dell'articolo 20.

2. Le agevolazioni devono essere richieste espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi con l'indicazione della parte di utile che si intende reinvestire. Alla dichiarazione annuale dei redditi deve essere unito il progetto di massima degli investimenti che contempli le date di inizio della fase realizzativa dell'opera filmica e di conclusione delle attività che concorrono unitariamente alla produzione della stessa opera. Le agevolazioni sono cumulabili integralmente con quelle previste dall'articolo 10 e fino al 100 per cento del costo di ciascun film con quelle previste dagli articoli 13 e 14, secondo quote stabilite, anticipatamente e nei limiti di legge, dai beneficiari.

3. Per usufruire dei benefici l'opera filmica e le attività che concorrono unitariamente alla produzione della stessa opera devono iniziare entro diciotto mesi dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi e devono essere concluse entro trenta mesi dalla data di inizio precedentemente fissata.

4. Il termine di trenta mesi può essere prorogato per un periodo massimo di ulteriori dieci mesi qualora la produzione dell'opera filmica da realizzare, per la sua durata o per particolari difficoltà oggettive di realizzazione, non possa essere conclusa entro il predetto termine di trenta mesi. A tal fine deve essere inoltrata apposita istanza al Mi-

nistero - Direzione generale per il cinema, corredata della documentazione necessaria a comprovare la effettiva necessità della proroga; il Ministero - Direzione generale per il cinema si pronuncia su tali istanze entro i sessanta giorni successivi, potendo concedere un termine di proroga anche inferiore a quello richiesto. Il Ministero comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, per i relativi adempimenti fiscali, le decisioni di proroga adottate.

5. L'inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo comporta il recupero delle imposte non pagate e l'applicazione delle sanzioni vigenti in materia».

2. Il decreto di cui al comma 5 dell'articolo 24-*bis* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro il 31 dicembre 2007.

## Art. 2.

1. La lettera *e*) del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è sostituita dalle seguenti:

«*e*) alla corresponsione di contributi a favore delle imprese di distribuzione e a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la distribuzione e la proiezione nel periodo estivo di opere cinematografiche nuove, rispondenti alle caratteristiche previste dall'articolo 9, nonché per il finanziamento di campagne promozionali volte ad incentivare la fruizione cinematografica nel periodo estivo da parte del pubblico;

*e-bis*) alla corresponsione di contributi a favore delle imprese di distribuzione e a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la distribuzione e la proiezione di cortometraggi nazionali di interesse culturale».

2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con propri decreti, adottati secondo le modalità previste dal comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, individua le risorse e le modalità di attuazione delle lettere e) ed e-bis) del comma 3 del medesimo articolo 12, introdotte dal comma 1 del presente articolo.

#### Art. 3.

1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis. - (*Fondo per il passaggio al digitale e all'alta definizione*). - 1. È istituito presso il Ministero il Fondo per il passaggio al digitale e all'alta definizione, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2015. Al Fondo accedono i soggetti individuati dalla lettera c) del comma 3 dell'articolo 12, nonché le imprese di replicazione dei supporti digitali limitatamente all'acquisizione di tecnologie in alta definizione (HD).

2. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione dei finanziamenti, nonché le modalità tecniche di monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi. Per l'adeguamento delle sale cinematografiche i finanziamenti sono erogati con criteri di precedenza in favore delle monosale o delle piccole multisala».

#### Art. 4.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto che la quota spettante alle

attività cinematografiche non può essere inferiore al 25 per cento».

Art. 5.

1. Al numero 18) della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «supporti di memoria digitale, realizzati con qualsiasi tecnologia, dischi, nastri e cassette che contengono programmi audiovisivi preregistrati».